



Provincia di Padova

Provvedimento N. 5639/EC/2014

Prot. Gen. N. 13079/14 del 27/01/2014

N. Ditta 5166 - N. pratica 2013/1474

Sede centrale : P.zza Antenore, 3 - Padova
Settore Ambiente: P.zza Bardella (3^a Torre) - Padova

tel. 049/8201111
tel. 049/8201811

AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI

operazioni R13, R12, R 4 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. C.

D.lgs.152/2006 e s.m.i. - L.r. n.3 del 21/01/2000

Revoca e Sostituzione del provv. prov.le n. 5465/EC/2011 del 09/05/2011

Ditta **DAINESE ROTTAMI S.r.l.**
Sede legale: **Via Chiusa, 78**
 35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)

Sede operativa: Via Chiusa, 78 – Sant'Angelo di Piove di Sacco PD
P.IVA e C.F.: 04284080282
REA N. PD-377319

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

PREMESSO che:

- la ditta DAINESI ROTTAMI S.r.l. di Sant'Angelo di Piove di Sacco, attualmente svolge attività di recupero di rifiuti speciali in forza del provvedimento provinciale n. 5465/EC/2011 del 09/05/2011;
- con nota protocollo provincia n. 156484 del 14/11/2013, la Ditta ha presentato richiesta di modifica del provvedimento n. 5465/EC/2011 del 09/05/2011, consistente nell'inserimento di un camino per emissioni in atmosfera a servizio di un mulino per la macinazione di metalli e cavi;
- la richiesta è stata successivamente integrata con documentazione pervenuta a questa Provincia in data 20/11/2013 prot. n.159245 e n.169181 dell'11/12/2013.

VISTA l'istruttoria, con esito positivo, relativa alle emissioni in atmosfera (endoprocedimento prot. Prov. n. 6363 del 14/01/2014).

PRESO ATTO che null'altro è cambiato rispetto al quanto precedentemente autorizzato con provvedimento n. 5465/EC/2011 del 09/05/2011.

CONSIDERATO che:

- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06, Parte IV, come modificato, da ultimo con D.Lgs. n. 205 del 03/12/10, disciplina la gestione dei rifiuti.
- A seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni.



Provincia di Padova

- Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
- Ai sensi dell'art. 24, c.mi 1 e 2 della L.R. 3/2000, il provvedimento di approvazione del progetto costituisce anche autorizzazione alla sua realizzazione.
- Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 05/09/2005 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto.
- La C.T.P.A. nella seduta del 07/06/11, arg. 2, a seguito del D.Lgs. n. 205/10, ha fornito indirizzi operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti.

VISTO

- Il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/2007.
- Il D.Lgs. n. 267/00; l'art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 n. 68 di reg..

VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;

DISPONE

ART.1 La Ditta Ditta DAINESE ROTTAMI S.r.l., con sede legale in Via Chiusa, 78 a Sant'Angelo di Piove di Sacco, è autorizzata alla gestione di un impianto per lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in Via Chiusa, 78 (Fg 4, mapp. 39 – 45 – 44parte) a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).

ART.2 Il presente provvedimento ha validità **fino alla data del 15/04/2021**.

ART.3 Il presente provvedimento modifica e sostituisce il provvedimento autorizzativo n. 5465/EC/2011 del 09/05/2011, con effetto dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

ART.4 TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO

All'impianto potranno essere **conferiti, trattati e stoccati** i seguenti rifiuti speciali codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni nn. 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e s.m.i.:

Codice operazione All.C parte IV D. Lgs 152/06 e s.m.i.	Codice CER 2002	Descrizione	Quantità max rifiuti non pericolosi in stoccaggio t
METALLI FERROSI E NON FERROSI			
R13,R12, R4	12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	
R13,R12, R4	12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	
R13,R12, R4	12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	
R13,R12, R4	15 01 04	Imballaggi metallici	
R13,R12, R4	15 01 06	Imballaggi in materiali misti	
R13,R12, R4	16 01 17	Metalli ferrosi	
R13,R12, R4	17 04 05	Ferro e acciaio	



Provincia di Padova

R13,R12, R4	19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
R13,R12, R4	19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
R13,R12, R4	19 12 02	Metalli ferrosi
R13,R12, R4	20 01 40	Metallo
METALLI NON FERROSI		
R13,R12, R4	12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
R13,R12, R4	12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
R13,R12, R4	15 01 06	Imballaggi in materiali misti
R13,R12, R4	16 01 18	Metalli non ferrosi
R13,R12, R4	17 04 01	Rame, bronzo, ottone
R13,R12, R4	17 04 02	Alluminio
R13,R12, R4	17 04 03	Piombo
R13,R12, R4	17 04 04	Zinco
R13,R12, R4	17 04 06	Stagno
R13,R12, R4	17 04 07	Metalli misti
R13,R12, R4	19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
R13,R12, R4	19 12 03	Metalli non ferrosi
R13,R12, R4	20 01 40	Metallo
CAVI		
R13,R4	17 04 11	Cavi, diversi di quelli di cui alla voce 17 04 10
RAEE NON PERICOLOSI		
R13,R4	16 01 22	Componenti non specificate altrimenti
R13,R4	16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
R13,R4	16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alla voce 16 02 15
R13,R4	20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso , diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
CARTA		
R13	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
R13	15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
R13	15 01 06	Imballaggi in materiali misti
R13	20 01 01	Carta e cartone
PLASTICA		
R13	02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
R13	15 01 02	Imballaggi in plastica



Provincia di Padova

R13	19 12 04	Plastica e gomma	
R13	20 01 39	Plastica	
LEGNO			
R13	03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
R13	15 01 03	Imballaggi in legno	
R13	17 02 01	Legno	
R13	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
R13	20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
VETRO			
R13	10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	
R13	15 01 07	Imballaggi in vetro	
R13	16 01 20	Vetro	
R13	17 02 02	Vetro	
R13	19 12 05	Vetro	
R13	20 01 02	Vetro	
PNEUMATICI			
R13	16 01 03	Pneumatici fuori uso	
STRACCI			
R13	20 01 10	Abbigliamento	
R13	20 01 11	Prodotti tessili	
TOTALE RIFIUTI IN STOCCAGGIO			3.000

Totale quantità massima rifiuti non pericolosi in stoccaggio presso l'impianto t 3.000

Totale quantità massima in stoccaggio di rifiuti che hanno cessato di essere tali (ex MPS)
t 2.000

Quantità massima di rifiuti in entrata all'impianto annualmente t 29.000

Potenzialità massima giornaliera dell'impianto (rifiuti in entrata) t 121

ART.5 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06, nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente e nei successivi articoli del presente provvedimento.

ART.6 Nell'impianto oggetto del presente provvedimento non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006).

ART.7 MATERIE PRIME E/O PRODOTTI OTTENUTI

I rifiuti che cessano di essere tali (ex Materie Prime Secondarie) e/o i prodotti ottenuti dall'attività dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle norme nazionali e/o da quelle internazionali.



Provincia di Padova

Ciò con particolare riferimento:

- al punto n.1 dell'art. 184-ter del D.L.gs 152/03 e s.m.i.;
- al D.M.A. del 05/02/1998;
- al D.M.A. n.161 del 12/06/2002;
- al Regolamento Consiglio UE 333/2011UE "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti".

Qualora per la cessazione delle qualifica di rifiuto la Ditta faccia riferimento a norme UNI, EN, ISO, CECA, AISI, CAEF o altre, dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi a quanto sopra indicato devono essere considerati e trattati come rifiuti e, come tali, avviati ad impianti autorizzati al recupero o smaltimento.

ART.8 REQUISITI TECNICI E GESTIONALI

L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. agli accumuli, gli stoccaggi provvisori, le lavorazioni ecc., dovranno avvenire solo nelle aree indicate nel lay-out organizzativo di cui alla TAV.4: Lay-out stato di progetto – Lay-out organizzativo dell'impianto di cui al protocollo Prov. n. 189863 del 15/12/2010. Sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi nelle aree non pavimentate e/o esterne alla recinzione. Le aree e gli impianti utilizzati devono comunque essere solo quelle oggetto del certificato di collaudo presentato che dovrà essere sempre presente in azienda e messo a disposizione degli enti di controllo;
2. **la Ditta dovrà esporre, presso i propri uffici, una copia in scala 1:200 della tavola di cui al punto precedente;**
3. i rifiuti dovranno essere stoccati con le modalità previste nella relazione tecnico descrittiva acquisita agli atti di questa Provincia con prot.n. 189863 del 15/12/2010. Copia di tale relazione deve essere sempre presente in azienda per essere messa a disposizione degli organi di controllo;
4. la raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni dettate dalla normativa sui RAEE (D. Lgs. 151/2005 e s.m.i.);
5. **è vietato il conferimento di rifiuti contenenti sostanze pericolose;**
6. la ditta deve essere dotata di apparecchiatura per il controllo della radioattività dei rifiuti in ingresso;
7. le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte dalle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti che hanno cessato di essere tali (ex MPS). Le varie aree dovranno essere immediatamente identificabili attraverso idonea segnaletica orizzontale e/o adeguata cartellonistica;
8. il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà avvenire secondo le disposizioni della normativa vigente art 183 Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 1, lettera bb), separati per categorie omogenee;
9. non è ammesso il conferimento all'impianto di rifiuti facilmente putrescibili, rifiuti liquidi o gassosi, e/o diversi da quelli indicati nella tabella di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.
10. Per i rifiuti classificati con il codice ** ** 99, entro tre gg dal ricevimento degli stessi, dovrà essere comunicata a questa Provincia dettagliata descrizione degli stessi e della loro provenienza. Tale comunicazione non dovrà essere effettuata qualora la stessa tipologia di rifiuti con la stessa provenienza siano già stati oggetto di precedente comunicazione alla Provincia.



Provincia di Padova

11. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio, mantenendole sgombre da eventuali rifiuti;
12. deve essere garantito il facile accesso al sistema di depurazione delle acque, sia per le operazioni di manutenzione che di controllo;
13. durante le ore di apertura dell'impianto, il cancello carraio d'ingresso prospiciente alla pesa dovrà sempre essere completamente aperto per consentire il rapido accesso dei mezzi in arrivo all'impianto stesso, così da evitare soste dei mezzi di trasporto lungo la pubblica via;
14. per tutti i mezzi in entrata ed uscita dall'impianto dovrà essere previsto il passaggio attraverso la pesa;
15. le aree pavimentate dovranno essere impermeabili;
16. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere completamente ripulite;
17. i rifiuti non riutilizzabili dovranno essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta contrassegnati e periodicamente smaltiti presso impianti autorizzati;
18. all'esterno del capannone i cumuli di rifiuti e/o dei rifiuti che hanno cessato tale qualifica (ex-MPS), non devono superare i **5 m** di altezza e comunque l'altezza deve essere tale da garantire la sicurezza del personale che accede e/o lavora nell'impianto;
19. per poter verificare le altezze massime previste nell'impianto, dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo idonei sistemi di misurazione delle altezze dei cumuli di rifiuti stoccati, con tolleranza non superiore a 25 cm;
20. le quantità massime di rifiuti stoccati non dovranno essere superiori a quanto autorizzato.

ART.9 SCARICHI IDRICI

La Ditta è autorizzata a scaricare tutte le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento piazzale del proprio stabilimento di via Chiusa, 78 - Comune di Sant'Angelo di Piove nello scolo Cornio Nuovo con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella **tabella "A" del D.M. 30.07.99**;
- b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
- c) tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- d) dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- e) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. N° 152/06 e s.m.i., nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D.Lgs. N° 99/92 e s.m.i.;
- f) i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato;
- g) è comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre;
- h) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.07.1999, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi che come agente "*antifouling*" nei circuiti di raffreddamento;



Provincia di Padova

- i) per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo da cui derivi uno scarico quali-quantitativamente diverso, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La precedente autorizzazione n° 2290/DEP/2009 del 15/05/2009, rilasciata da questa Provincia, è annullata.

ART.10 EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera consistente nell'uso della fiamma ossidrica mobile a condizione che tale strumentazione sia utilizzata all'esterno.

E' inoltre autorizzata alla modifica sostanziale dello stabilimento esistente di recupero e commercio di materiali metallici e non, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'inserimento di un camino a servizio del mulino macinatore cavi e metalli.

La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	PORTATA* (Nm ³ /h)	FASE	INQUINANTI (mg/Nm ³)
			POLVERI
1	2000	Macinazione	20

*si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

- b) il **controllo** delle emissioni degli inquinanti sopra riportati dovrà avere frequenza almeno **annuale**;

- c) la ditta dovrà dotarsi di:

c.1 un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

c.2 a seconda dei metodi di misura utilizzati:

- un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

oppure

-un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

d) ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore deve informare entro le **otto ore** successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;

e) ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un **superamento dei valori limite di emissione** durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori



Provincia di Padova

limite prescritti devono essere specificamente comunicate dal Gestore alla Provincia, al Comune e all'ARPAV **entro 24 ore dall'accertamento**;

f) le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;

g) dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;

h) il Gestore, al fine di consentire il controllo degli inquinanti emessi, deve garantire, in sede di campionamento, per ciascun camino il rispetto dei criteri previsti dal manuale **UNI 10169**, con particolare riferimento al numero e al posizionamento dei fori di prelievo.

Il Gestore deve inoltre garantire l'accesso ai camini in condizioni agevoli e di sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dalla succitata norma.

i) le **emissioni diffuse**, in particolare quelle derivanti dall'operazione di selezione e cernita dei materiali, di taglio con cesoie e fiamma ossiacetilenica, **devono essere contenute nel maggior modo possibile** ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

l) ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco la data di messa in esercizio dell'impianto afferente al **camino n. 1 almeno 15 (quindici) giorni prima** della data fissata (a tal fine farà fede la data di invio della comunicazione). La data di messa a regime viene considerata coincidente con quella di messa in esercizio;

m) durante il periodo di marcia controllata di **15 (quindici) giorni successivi** alla messa a regime degli impianti, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell'11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati. Entro i **45 (quarantacinque) giorni successivi** alla messa a regime, il Gestore dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi al **camino n. 1**;

n) per la **valutazione della conformità degli impianti** alle prescrizioni dell'autorizzazione il Gestore dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare in caso di misure in discontinuo tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento degli impianti;

o) la ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare i **metodi di campionamento e di analisi** riportati nella tabella consultabile nel sito internet <http://ecologia.provincia.padova.it> all'interno del link Guida ai servizi, opzione Emissioni in atmosfera;

p) in occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;

q) tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



Provincia di Padova

ART.11 PRECAUZIONI DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

La Ditta deve ottemperare a quanto segue.

- In caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale.
- Sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione.
- Il contenitore degli pneumatici dovrà essere dotato di idonea copertura che li mantenga all'asciutto così da evitare ristagni d'acqua all'interno degli pneumatici stessi, o, in alternativa, stoccati all'interno degli edifici.
- La pavimentazione sui percorsi degli automezzi dovrà essere mantenuta in buone condizioni.
- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- I serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
- Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
- I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
- I rifiuti dovranno essere protetti dall'azione di trasporto eolico.
- Dovranno essere effettuate e documentate idonee campagne di derattizzazione e disinfestazione.

ART.12 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto di trattamento e al ripristino ambientale dell'area utilizzata, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area stessa, secondo quanto previsto dal piano di ripristino ambientale.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie alla messa in sicurezza e ripristino del sito.



Provincia di Padova

ART.13 GARANZIE FINANZIARIE

1. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla conformità delle garanzie finanziarie presentate dalla ditta alle disposizioni previste dalla DGRV 1543 del 31/07/2012 così come modificata dalla DGRV n. 346 del 19/03/2013 e dalla DGRV n. 1489 del 12/08/2013.
2. Qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.
3. In caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere l'attività autorizzata con il presente provvedimento.
4. L'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova.

ART.14 PRESCRIZIONI GENERALI

- La Ditta deve rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale in materia di rumore.
- Le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- La Ditta oltre alla documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti, dovrà essere in possesso idonea certificazione che attesti il rispetto della normativa inerente la prevenzione incendi.
- Devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi della normativa vigente. Inoltre devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità comunali e di quelle che esercitano la vigilanza.
- Devono essere preventivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del direttore tecnico della ditta.
- L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza** (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

L'autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in quanto dovuta.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Quest'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.



Provincia di Padova

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto è formato da n. **11** pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
(dott.ssa Miledi Dalla Pozza)
con firma digitale